

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1037)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

e col **Ministro della Sanità**

(GASPARI)

NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 1973

Modifiche e integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, prevede taluni obblighi riguardanti le varie attività connesse a tale impiego: in particolare l'obbligo della denuncia di detenzione delle materie fissili speciali, delle materie grezze e minerali e delle materie radioattive, e l'obbligo dell'autorizzazione per il trasporto delle materie stesse. L'ob-

bligo della denuncia di detenzione va assolto nei confronti degli organi periferici dello Stato e, in determinati casi, anche nei confronti dell'autorità centrale; quello dell'autorizzazione al trasporto è imposto quando vengono superati determinati valori delle predette sostanze.

L'esperienza acquisita nell'applicazione della legislazione vigente in materia ha potuto fare constatare che alcuni adempimenti

previsti, mentre non hanno un rilievo importante, incidono in modo negativo nello svolgimento delle attività connesse con l'utilizzo delle sostanze in parola.

L'esigenza di apportare modifiche a tale legislazione si avverte più urgente per i due settori sopra menzionati della detenzione e del trasporto.

Per quanto riguarda la detenzione, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli organi periferici dello Stato, si reputa sufficiente mantenere l'obbligo della denuncia alle autorità centrali solo per le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali. Infatti, i controlli sulla detenzione delle materie radioattive potranno essere più efficacemente realizzati attraverso la regolamentazione dei trasporti nucleari, secondo le modifiche che pure si ritiene di dover attuare per tale settore e di cui è detto più avanti.

Tornando alle materie fissili speciali, alle materie grezze e ai minerali, peraltro, considerato che molti gestori e molti esercenti italiani non si trovano in grado, per difficoltà di carattere burocratico interno, di compilare e spedire tempestivamente i moduli della denuncia, si ritiene necessario che il termine attuale di cinque giorni per la denuncia stessa sia portato a quindici, in quanto più rispondente alle operazioni necessarie per l'accertamento e la compilazione dei moduli relativi alla denuncia. Nel medesimo tempo appare opportuno, nel prendere in considerazione la variazione temporale, mettere ordine nella gestione delle materie fissili speciali, materie grezze e minerali, introducendo il concetto della denuncia oltre che in entrata anche in uscita dagli impianti o dai luoghi di detenzione. In tal modo si viene a stabilire un quadro realistico della situazione, in ogni momento, afferente alle quantità di materie fissili speciali, materie grezze e minerali presenti presso i luoghi di detenzione italiani.

Con tale introduzione appare superfluo l'aggiornamento annuale attualmente previsto.

Per quanto riguarda il trasporto delle sostanze radioattive, alla luce dell'esperienza acquisita ma soprattutto considerato il grande incremento registrato in tale settore nel corso degli ultimi anni, si ritiene opportuno modificarne la disciplina legislativa, nel senso di richiedere attraverso di essa, in luogo dell'attuale regime autorizzativo, l'osservanza delle norme tecniche che possono assicurare la massima sicurezza nel trasporto.

Sembra opportuno prevedere anche, in via generale, una denuncia preventiva del trasporto da effettuare, con la riserva tuttavia, in sede di stesura delle suddette norme regolamentari tecniche, di fissare una soglia in valori numerici, sotto la quale anche la denuncia stessa non sarà richiesta.

Si ritiene infine opportuno spostare la responsabilità connessa all'effettuazione del trasporto, dal vettore — come attualmente stabilito dalla legislazione vigente — al mittente, cioè all'esercente dell'impianto nucleare, includendovi, ai fini della responsabilità civile, i detentori di combustibili nucleari o di prodotti o residui radioattivi, nelle quantità fissate con le norme tecniche in precedenza più volte richiamate, muniti del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti nella ricerca scientifica e nelle attività industriali.

Per apportare alla legislazione nucleare vigente modifiche nel senso suindicato per i settori della detenzione e del trasporto di sostanze radioattive è stato predisposto l'unico disegno di legge, che reca inoltre modifiche alle disposizioni penali vigenti in materia, intese a mitigare l'eccessivo rigore delle sanzioni previste, mantenendo la pena dell'ammenda con gli importi attualmente stabiliti ed eliminando, invece, quella dell'arresto, che, in taluni casi, si aggiunge all'altra sanzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, già parzialmente modificato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene o cede a qualsiasi titolo materie fissili speciali in qualsiasi quantità o materie grezze e minerali in quantità eccedenti quelle stabilite con decreti emanati in applicazione della legge 19 dicembre 1969, n. 1008, deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di quindici giorni.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare eserciterà sulle materie detenute i controlli necessari.

Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nonchè le vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel testo già sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, è sostituito dal seguente:

« Il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive deve essere effettuato con l'osservanza delle norme tecniche emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e di quello della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive deve essere preventivamente denunciato dal mittente o, in sostituzione, dal soggetto determinato per particolari casi dalle norme tecniche di cui al primo comma, alle autorità ed enti indicati nelle norme tecniche suddette. Nelle norme stesse saranno stabiliti la quantità delle materie soggette alla denuncia, nonchè le modalità ed i termini per la sua effettuazione ».

Art. 3.

All'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della responsabilità civile prevista nel presente articolo e negli articoli seguenti è considerato esercente anche il detentore di combustibili nucleari o di prodotti o di residui radioattivi munito del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti nella ricerca scientifica e nelle attività industriali ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« Il diritto al risarcimento del danno causato da un incidente nucleare può essere fatto valere dai danneggiati e loro aventi causa soltanto nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare, salvo quanto previsto al terzo comma dell'articolo 20 per il trasporto in transito nel territorio nazionale. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona che abbia prestato la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 19 ».

Art. 5.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono sostituiti dai seguenti:

« Il trasporto delle materie fissili speciali nelle quantità stabilite dalle norme tecniche

di cui al primo comma dell'articolo 5 non può essere effettuato se non è fornita la prova dell'esistenza di una garanzia finanziaria, secondo le modalità previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di 3.150 milioni di lire.

La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto.

Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere effettuato se non è fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma, che può essere data anche dal trasportatore. In tale ultimo caso l'azione di cui al primo comma dell'articolo 17 è proponibile nei confronti del trasportatore ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« L'esercente deve stipulare una assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Avvocatura generale dello Stato ».

Art. 7.

L'articolo 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« L'omissione, nel termine prescritto, della denuncia di cui al primo comma dell'articolo 3 è punita con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni ».

Art. 8.

L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« Chiunque commerci senza autorizzazione i minerali di cui all'articolo 197 del Trattato istitutivo della CEEA, approvato con legge

14 ottobre 1957, n. 1203, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire 1 milione.

Chiunque commerci senza autorizzazione materie grezze, materie radioattive, materie fissili speciali è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

Il mittente oppure il soggetto determinato dalle norme tecniche di cui al primo comma dell'articolo 5, che per il trasporto di minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della CEEA, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, o di materie grezze, materie radioattive, materie fissili speciali omette di denunciare previamente il trasporto ai sensi dell'articolo 5, è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 5 milioni.

Chiunque effettui il trasporto delle materie radioattive e delle materie fissili speciali senza l'osservanza delle norme tecniche di cui al primo comma dell'articolo 5, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni ».

Art. 9.

Fino a quando non siano entrate in vigore le norme tecniche di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

Art. 10.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.